



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Aprile 2022

Rapporto esplicativo concernente la revisione totale dell'ordinanza sugli impianti di accumulazione

Indice

1.	Punti essenziali del progetto	1
2.	Ripercussioni finanziarie, sull'effettivo del personale e di altro genere per Confederazione, Cantoni e Comuni	1
3.	Ripercussioni sull'economia, l'ambiente e la società	2
4.	Commento ai singoli articoli	3

1. Punti essenziali del progetto

L'ordinanza del 17 ottobre 2012 sugli impianti di accumulazione (OImA; RS 721.101.1) contiene le prescrizioni di sicurezza tecnica per la costruzione, la messa in esercizio, l'esercizio, la sorveglianza e i piani di emergenza degli impianti di accumulazione che sottostanno alle norme della legge federale del 1° ottobre 2010 sugli impianti di accumulazione (LImA; RS 721.101). Con la presente revisione totale l'OImA viene adeguata al più recente stato delle conoscenze tecniche e alla prassi delle autorità di vigilanza. Variazioni significative riguardano:

- l'inserimento e la precisazione dell'elemento della sicurezza strutturale, oltre agli elementi già presenti della sorveglianza e del piano d'emergenza, conformemente al concetto di sicurezza per gli impianti di accumulazione in Svizzera;
- la definizione dei requisiti di sicurezza contro i rischi derivanti da deflussi discontinui e canalizzazioni per acqua motrice per gli impianti di accumulazione situati su acque di confine.

A norma dell'articolo 5 capoverso 1 LImA, gli impianti di accumulazione devono essere calcolati, costruiti ed esercitati conformemente allo stato della scienza e della tecnica in modo che la loro sicurezza sia garantita per tutti i casi prevedibili di carico e d'esercizio. Le modifiche dell'OImA, inserendo l'elemento della sicurezza strutturale, precisano detti casi di carico e d'esercizio e le prove necessarie, segnatamente in relazione alla sicurezza sismica e contro le piene per gli impianti di accumulazione.

Inoltre, il Consiglio federale può non solo adottare disposizioni speciali per impianti di accumulazione situati su acque di confine (art. 4 cpv. 1 LImA), ma anche disciplinare in generale la vigilanza della Confederazione sulle centrali idroelettriche di frontiera (art. 72 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 52a della legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche [LUF], RS 721.80; cfr. anche DTF 119 Ib 23 consid. 2c/cc). È perciò possibile regolamentare sistematicamente anche la sicurezza contro i rischi derivanti da deflussi discontinui e dalle canalizzazioni per acqua motrice per questi impianti.

Ai sensi dell'articolo 33 LImA, il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Il Consiglio federale può perciò adeguare allo stato delle conoscenze tecniche i requisiti in materia di sicurezza degli impianti di accumulazione. Le modifiche menzionate rappresentano altresì un'occasione per aggiornare la struttura e la sistematica dell'ordinanza, adeguando le norme alla prassi del concetto di sicurezza per gli impianti di accumulazione in Svizzera.

2. Ripercussioni finanziarie, sull'effettivo del personale e di altro genere per Confederazione, Cantoni e Comuni

La necessità di precisare i requisiti per il dimensionamento, la pianificazione e l'esecuzione degli impianti di accumulazione (sicurezza strutturale) nasce dai progetti di costruzione attuali e potenzialmente futuri. Tali progetti comprendono, in particolare, la costruzione di nuovi impianti o l'innalzamento di opere di sbarramento esistenti (dighe di calcestruzzo o in materiale sciolto). La sicurezza strutturale di un impianto di accumulazione può essere influenzata anche dalla realizzazione di impianti fotovoltaici o dall'esecuzione di altri progetti (p. es. il rinnovamento di centrali idroelettriche o di canalizzazioni per acqua motrice).

Inoltre, i requisiti in materia di sicurezza strutturale risultano sempre più importanti nel contesto degli esami della sicurezza degli impianti di accumulazione esistenti, in particolare:

- a seguito delle nuove basi relative alla pericolosità sismica in Svizzera, secondo la rivalutazione effettuata dal Servizio Sismico Svizzero SED («Seismic Hazard Model 2015 for Switzerland», Wiemer et al., 19.07.2016);

- a seguito delle nuove basi relative alla pericolosità nel settore della sicurezza contro le piene degli impianti di accumulazione nel bacino imbrifero dell'Aar (studio «Extremhochwasser an der Aare», progetto EXAR, Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio WSL, 22.2.2021);
- a seguito degli imminenti numerosi rinnovi delle concessioni di centrali idroelettriche in Svizzera e delle relative richieste di modifica per impianti di accumulazione o di progetti che incidono sulla loro sicurezza.

Al fine di esaminare e seguire i progetti di costruzione e garantire la sicurezza strutturale degli impianti di accumulazione esistenti, l'autorità di vigilanza della Confederazione dovrà far fronte a un onere aggiuntivo permanente di due posti a tempo pieno. Inoltre, la definizione dei requisiti per l'esercizio sicuro di centrali idroelettriche situate su acque di confine e la conseguente vigilanza comportano un ulteriore onere aggiuntivo permanente di due posti a tempo pieno per l'autorità di vigilanza federale; tali ripercussioni sull'effettivo del personale riguardano soltanto la sicurezza dell'esercizio degli impianti di accumulazione e non la loro valutazione sotto il profilo del diritto ambientale. Ciò si traduce in un onere aggiuntivo permanente complessivo quantificabile in quattro posti a tempo pieno per l'autorità di vigilanza federale.

Sebbene per ragioni analoghe a quelle sopra esposte sia possibile, in ottemperanza all'OImA, un aumento degli oneri riguardanti l'effettivo del personale anche per le autorità di vigilanza cantonali, tali ripercussioni si ritengono contenute rispetto all'onere aggiuntivo complessivo in capo all'autorità di vigilanza federale; le motivazioni sono le seguenti:

- a norma dell'articolo 4 in combinato disposto con l'articolo 29 capoverso 2 lettera a, l'autorità di vigilanza federale è incaricata di stabilire i requisiti per l'esercizio sicuro di centrali idroelettriche situate su acque di confine e di vigilare sull'attuazione di tali requisiti;
- per quanto si possa constatare attualmente, i possibili progetti futuri per innalzare gli impianti di accumulazione esistenti o per realizzare impianti fotovoltaici presso gli impianti di accumulazione riguardano principalmente grandi impianti che sottostanno alla vigilanza diretta della Confederazione.

L'articolo 27 capoverso 2 precisa che i Cantoni devono garantire in qualsiasi momento la possibilità di consultare i piani di evacuazione (norma previgente) e le superfici che potrebbero essere sommerse (novità). Poiché di norma i piani di evacuazione contengono già l'indicazione delle superfici inondabili o una parte di esse, tale aggiunta non comporta, per quanto prevedibile, oneri supplementari per i Cantoni. Ai sensi dell'articolo 12 capoverso 1 LImA (concernente la diffusione alla popolazione di istruzioni sul comportamento da adottare) e dell'articolo 27 capoverso 2 OImA, i Cantoni provvedono già ora a un'informazione efficace.

Per i Comuni non vi saranno apparentemente ripercussioni sull'effettivo del personale.

A quanto risulta, né la Confederazione né i Cantoni o i Comuni sosterranno alcun onere finanziario aggiuntivo.

3. Ripercussioni sull'economia, l'ambiente e la società

A quanto risulta, le modifiche della presente revisione totale non comportano oneri aggiuntivi per gli esercenti degli impianti di accumulazione: già attualmente, ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 LImA, gli esercenti di impianti di accumulazione devono calcolare, costruire ed esercitare i loro impianti di accumulazione conformemente allo stato della scienza e della tecnica in modo che la loro sicurezza sia garantita per tutti i casi prevedibili di carico e d'esercizio. Gli attuali requisiti in materia di sicurezza strutturale degli impianti di accumulazione sono descritti nelle direttive dell'UFE sulla sicurezza degli impianti di accumulazione in Svizzera e sono ripresi nella revisione totale con la corrispondente nomenclatura.

Per gli esercenti di centrali idroelettriche situate su acque di confine l'autorità concessionaria può già, sulla base della singola concessione, richiedere accertamenti e provvedimenti necessari in relazione alla sicurezza dell'esercizio degli impianti. Non si possono tuttavia escludere oneri supplementari perché, rispetto alla prassi corrente dell'autorità concessionaria, l'autorità di vigilanza stabilisce requisiti non solo per contrastare il potenziale di pericolo derivante dalla rottura di un'opera di sbarramento, ma ora può farlo anche in relazione a deflussi discontinui nella ritenuta o a valle nonché a canalizzazioni per acqua motrice.

La presente revisione totale comporta facilitazioni o vantaggi per gli esercenti:

- a seguito della rinuncia alla definizione generale nell'OImA di una periodicità fissa per la verifica delle misurazioni teletrasmesse con misurazioni manuali eseguite sul posto (nuovo art. 17 senza cpv. 2 e 3);
- attraverso un tempestivo controllo di sicurezza delle future domande di costruzione grazie ai più precisi requisiti e all'aumento delle risorse di personale presso l'autorità di vigilanza federale, con un conseguente incremento dell'efficienza delle procedure.

4. Commento ai singoli articoli

Ingresso

L'articolo 72 capoverso 1 LUF1 viene ora menzionato nell'ingresso. Introducendo anche le disposizioni concernenti le centrali idroelettriche di frontiera (aventi la loro base nella LUF1) all'interno dell'OImA anziché nell'ordinanza del 2 febbraio 2000 sull'utilizzazione delle forze idriche (OUFI; RS 721.801), si esplicita che sul piano professionale tali disposizioni possono essere attuate solo dalle autorità competenti per l'esecuzione della legislazione sugli impianti di accumulazione.

Capitolo 1: Disposizioni generali

La denominazione del capitolo 1 viene ripresa senza variazioni.

Art. 1 Definizioni

Il contenuto del precedente articolo 1 è ripreso e integrato come segue:

- capoverso 1 lettera c e capoverso 6: precisazione che per «opere ausiliarie» si continuano a intendere gli impianti necessari per l'esercizio sicuro di un impianto di accumulazione. Il precedente articolo 1 capoverso 4 viene ripreso senza variazioni come nuovo capoverso 6, con la medesima aggiunta «rilevanti per la sicurezza». Tale precisazione si rivela necessaria alla luce dell'ampliamento dell'articolo 4, nel quale vengono inseriti requisiti di sicurezza per le canalizzazioni per acqua motrice di centrali idroelettriche situate su acque di confine, in quanto anche secondo il nuovo articolo 1 le canalizzazioni per acqua motrice non rappresentano costruzioni e impianti necessari per l'esercizio sicuro di impianti di accumulazione ai sensi della legislazione sugli impianti di accumulazione;
- capoverso 4 e capoverso 5: definizione del volume della ritenuta e dell'altezza d'invaso secondo la terminologia consueta nella prassi presupponendo, come da pratica comune, che il bacino sia pieno («Direttiva sulla sicurezza degli impianti di accumulazione. Parte A: aspetti generali», 1.3.2015). L'altezza d'invaso e il volume della ritenuta sono i criteri geometrici essenziali per determinare l'assoggettamento di un impianto di accumulazione alla pertinente legislazione ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 LImA.

Il previgente capoverso 5 viene ripreso come capoverso 7 con l'aggiunta «di un impianto di accumulazione».

Art. 2 Impianti di accumulazione che presentano un potenziale di pericolo particolare

Il precedente articolo 2 viene ripreso senza variazioni.

Art. 3 Impianti di accumulazione che non presentano un potenziale di pericolo particolare

Il precedente articolo 3 viene ripreso senza variazioni.

Art. 4 Impianti di accumulazione situati su acque di confine

Questo articolo precisa l'articolo 4 LImA.

Il nuovo capoverso 1 stabilisce la competenza per quanto riguarda la vigilanza diretta sugli impianti di accumulazione situati su acque di confine, attribuendola all'autorità responsabile dell'esecuzione della legislazione sugli impianti di accumulazione (UFE); cfr. anche i commenti ai capitoli 1–3 e all'ingresso.

Il nuovo capoverso 2 disciplina l'entità minima delle disposizioni speciali di cui all'articolo 4 LImA. Si tratta non solo delle disposizioni relative alla sicurezza degli impianti di accumulazione in senso stretto, applicabili anche agli impianti di accumulazione situati interamente su territorio svizzero (sicurezza strutturale, sorveglianza e piano d'emergenza), ma anche dei requisiti posti per l'esercizio sicuro di una centrale idroelettrica. In particolare, si includono i rischi derivanti dalla fuoriuscita di acqua dalle canalizzazioni per acqua motrice (come le condotte forzate) o da variazioni repentine e artificiali del deflusso di un corso d'acqua (deflussi discontinui). Permane l'obbligo di risanamento in capo agli esercenti di centrali idroelettriche ai sensi degli articoli 39a, 83a e 83b della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAC; RS 814.20).

I contenuti della prima parte del precedente capoverso 1 e del capoverso 2 dell'articolo 4 vengono ripresi nel nuovo capoverso 3.

Un simile impegno volto a chiarire i requisiti per la sicurezza delle canalizzazioni per acqua motrice si constata attualmente anche nei Paesi limitrofi della Svizzera, in particolare in Francia, dove nell'estate del 2021 è stata avviata un'apposita consultazione («Projets de décret relatif à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés, déclarés et concédés et d'arrêté fixant les caractéristiques des conduites forcées soumises à une étude de dangers et en précisant son contenu», consultazione pubblica dal 12 luglio al 13 agosto 2021).

Le seguenti centrali idroelettriche sono considerate centrali idroelettriche di frontiera e in linea di principio sono toccate dalle disposizioni dell'articolo 4:

- confine con l'Italia: Engadiner Kraftwerke (livello Livigno - Ova Spin), Kraftwerke Hinterrhein (livello Lago di Lei - Ferrera);
- confine con l'Austria: Gemeinschaftskraftwerk Inn (bacino di compensazione Ovella - centrale di Prutz);
- confine con la Germania: centrale di Sciaffusa, centrale di Rheinau, centrale di Eglisau, centrale di Reckingen, centrale di Albruck-Dogern, centrale di Laufenburg, centrale di Säckingen, centrale di Ryburg-Schwörstadt, centrale di Rheinfelden, centrale di Augst-Wyhlen, centrale di Birsfelden, centrale di Wunderklingen;
- confine con la Francia: centrale di Kembs (l'impianto si trova al 100 % in territorio francese, l'invaso avviene su territorio svizzero), centrale di La Goule, centrale di Le Refrain, centrale di Châtelot, centrale di Chancy-Pougny, centrale di Emosson (invaso Emosson, centrale Vallorcine [in Francia] e La Bâtiâz, captazioni varie), centrale Barberine - FFS (centrale Châtelard I+II), centrale di Nant de Drance.

Capitolo 2: Requisiti per la sicurezza tecnica degli impianti di accumulazione

I tre elementi del concetto di sicurezza per gli impianti di accumulazione in Svizzera (sicurezza strutturale, sorveglianza e piano d'emergenza) vengono raggruppati in tre rispettivi articoli del nuovo capitolo 2 della revisione totale. Sotto il profilo della sistematica, il capitolo 2 disciplina i requisiti materiali per la sicurezza tecnica degli impianti di accumulazione.

Art. 5 Sicurezza strutturale

Questo nuovo articolo 5 chiarisce l'elemento della sicurezza strutturale specificando ulteriormente il concetto di «casi prevedibili di carico e d'esercizio» di cui all'articolo 5 capoverso 1 LImA, su cui si fonda.

Secondo la prassi corrente, le verifiche si riferiscono non solo all'opera di sbarramento ma anche alle opere ausiliarie rilevanti per la sicurezza e alla ritenuta (nuovo cpv. 1). Questi casi di carico vengono suddivisi in normali (nuovo cpv. 2), straordinari (nuovo cpv. 3) ed estremi (nuovo cpv. 4). La suddivisione e le verifiche sono riprese dalla prassi attuale dell'UFE per la sicurezza degli impianti di accumulazione utilizzando la terminologia consueta.

Il nuovo capoverso 5 specifica che i casi di carico di cui ai capoversi 2–4 sono ulteriormente specificati nelle direttive dell'UFE sulla sicurezza degli impianti di accumulazione, come da prassi corrente («Direttiva dell'UFE sulla sicurezza degli impianti di accumulazione, Parte C1: Dimensionamento e costruzione» [stato 28.8.2017], «Parte C2: Sicurezza contro le piene e abbassamento della ritenuta» [stato 3.10.2018], «Parte C3: Sicurezza sismica» [stato 14.7.2021]). Sempre in linea con la prassi attuale, le caratteristiche particolari degli impianti di accumulazione per la protezione contro i pericoli naturali devono essere prese in considerazione nelle direttive dell'UFE.

Il contenuto del precedente articolo 5 (Rinuncia a dispositivi di scarico) viene ripreso senza variazioni e diventa il capoverso 6. Tale capoverso regola la rinuncia all'installazione di dispositivi di scarico per particolari categorie di impianti di accumulazione e si inserisce quindi per sistematica nel nuovo articolo 5 «Sicurezza strutturale».

Art. 6 Sorveglianza

Questo nuovo articolo 6 chiarisce l'elemento della sorveglianza specificando ulteriormente l'articolo 8 capoverso 2 LImA, sul quale si fonda, in relazione agli obiettivi della sorveglianza degli impianti di accumulazione. Nello specifico, gli obiettivi della sorveglianza di un impianto di accumulazione devono essere garantiti durante la costruzione, durante la messa in esercizio e durante l'esercizio.

Art. 7 Piano d'emergenza

Questo nuovo articolo 7 chiarisce l'elemento del piano d'emergenza specificando ulteriormente l'articolo 10 LImA, sul quale si fonda, in relazione agli obiettivi del piano d'emergenza degli impianti di accumulazione. Nello specifico, gli obiettivi del piano d'emergenza di un impianto di accumulazione devono essere garantiti durante la costruzione, durante la messa in esercizio e durante l'esercizio.

Capitolo 3: Costruzione ed esercizio

La nuova denominazione del capitolo 3 è «Costruzione ed esercizio»; la sistematica segue un ordine procedurale.

Sezione 1 Approvazione dei piani e costruzione

La sezione 1 viene ridenominata «Approvazione dei piani e costruzione» e come in precedenza tratta l'approvazione dei piani e le attività di costruzione o smantellamento.

Art. 8 *Approvazione dei piani*

Il contenuto del precedente articolo 6, ad eccezione di alcune modifiche linguistiche, viene ripreso nel nuovo articolo 8 e integrato con il contenuto dell'esame dell'autorità di vigilanza nel nuovo capoverso 1.

Il precedente capoverso 1 diventa il capoverso 2.

Il precedente capoverso 2 diventa il capoverso 3. Il precedente capoverso 2 lettera c diventa il capoverso 3 lettera e. Il precedente capoverso 2 lettera d diventa il capoverso 3 lettera c. Il precedente capoverso 2 lettera e diventa il capoverso 3 lettera d.

Il precedente capoverso 3 diventa il capoverso 4.

Il contenuto dell'esame secondo il nuovo capoverso 1 segue il concetto di sicurezza per gli impianti di accumulazione in Svizzera secondo la prassi corrente, fondandosi sui tre elementi di sicurezza strutturale, sorveglianza e piano d'emergenza, in linea con gli articoli 5–7.

Art. 9 *Esecuzione dei lavori*

Il contenuto del precedente articolo 7 viene ripreso senza variazioni (viene adeguato solo il rimando contenuto nel cpv. 2) e diventa l'articolo 9.

Art. 10 *Modifiche di progetto*

Il contenuto del precedente articolo 8 viene ripreso senza variazioni e diventa l'articolo 10.

Art. 11 *Fine dei lavori di costruzione*

Il contenuto del precedente articolo 9 viene ripreso senza variazioni (viene adeguato solo il rimando contenuto nel cpv. 2) e diventa l'articolo 11. È opportuno segnalare che il gestore deve porre rimedio ai difetti riscontrati nel verbale di collaudo, del cui controllo è incaricata l'autorità di vigilanza.

Art. 12 *Smantellamento*

Il contenuto del precedente articolo 10 viene ripreso senza variazioni e diventa l'articolo 12.

Sezione 2 *Messa in esercizio*

Questa sezione regola le condizioni per la messa in esercizio, come pure la messa in esercizio stessa. L'esercizio e la sorveglianza durante l'esercizio sono ora coperti dalla sezione 3.

Art. 13 *Regolamenti*

I tre regolamenti (regolamento di manovra delle paratoie, d'emergenza e di sorveglianza) di un impianto di accumulazione costituiscono la base per la sorveglianza specifica dell'impianto nonché per le istruzioni sul comportamento da adottare in caso di eventi straordinari.

Il contenuto del precedente articolo 11 «Requisito per la messa in esercizio» e del precedente articolo 14 capoverso 2 relativo al regolamento di sorveglianza viene ripreso nel nuovo articolo 13. Viene precisato che il regolamento di sorveglianza deve essere presentato alla fine della messa in esercizio. Fino all'approvazione del regolamento di sorveglianza si applicano gli oneri di intensificazione della sorveglianza durante la messa in esercizio.

Art. 14 *Messa in esercizio*

Il contenuto del precedente articolo 12 viene ripreso senza variazioni e diventa l'articolo 14.

Art. 15 *Fine della messa in esercizio*

Il contenuto dei precedenti articoli 13 e 14 capoverso 1 viene ripreso senza variazioni nel nuovo articolo 15.

Il contenuto del precedente articolo 14 capoverso 3 è identico a quello del precedente articolo 11 capoverso 2 (ora art. 13 cpv. 3) e può pertanto essere abrogato senza sostituzione.

Art. 16 *Raccolta degli atti concernenti l'impianto di accumulazione*

Il contenuto del precedente articolo 22 viene ripreso invariato nel nuovo articolo 16, con una precisazione nel capoverso 1 in merito al momento in cui va presentata la raccolta degli atti e un chiarimento nel capoverso 2 lettera c per quanto riguarda le prove della sicurezza strutturale, ora specificate nel nuovo articolo 5.

Sezione 3 *Esercizio e sorveglianza*

La sezione 3 è ora denominata «Esercizio e sorveglianza» e disciplina le procedure successive alla messa in esercizio, nonché la sorveglianza degli impianti di accumulazione.

Art. 17 *Controlli correnti*

Il precedente articolo 16 diventa l'articolo 17.

I controlli correnti del gestore, nella prassi definiti anche «di livello 1», costituiscono la base dell'ulteriore valutazione eseguita dai professionisti incaricati della sorveglianza (controlli «di livello 2» per i professionisti esperti di cui all'art. 18 e «di livello 3» per i periti di cui all'art. 19). Secondo la prassi corrente, i controlli correnti constano di tre elementi: controllo visivo dello stato dell'impianto di accumulazione, controllo del suo comportamento mediante misurazioni, ed esame periodico degli sfioratori e dei dispositivi di scarico mobili. Le competenze e i periodi di controllo per questi tre elementi sono stabiliti per ogni impianto di accumulazione all'interno del regolamento di sorveglianza. L'articolo 17 viene pertanto integrato con le prove di funzionamento degli sfioratori e dei dispositivi di scarico.

Le disposizioni del precedente articolo 16 capoversi 2 e 3, che prevedevano una verifica dei risultati delle misurazioni teletrasmesse con misurazioni manuali eseguite sul posto a intervalli temporali stabiliti nell'ordinanza, si rivelano obsolete alla luce degli sviluppi della digitalizzazione e della tecnologia metrologica. Come sopra indicato, i periodi di controllo per i tre elementi di sorveglianza di un impianto di accumulazione sono definiti nello specifico regolamento di sorveglianza del singolo impianto, e ciò prevede anche le misurazioni manuali richieste sul posto.

Art. 18 *Controllo annuale*

Il contenuto del precedente articolo 17 viene ripreso senza variazioni e diventa l'articolo 18.

Art. 19 *Controllo quinquennale*

Il contenuto del precedente articolo 18 viene ripreso senza variazioni e diventa l'articolo 19.

Art. 20 *Professionista e periti*

Il contenuto del precedente articolo 19 viene ripreso senza variazioni e diventa l'articolo 20; vengono adeguati soltanto i rimandi contenuti nei capoversi 1 e 2.

Art. 21 *Prove di funzionamento degli sfioratori e dei dispositivi di scarico*

Il contenuto del precedente articolo 15 viene ripreso senza variazioni e diventa l'articolo 21.

Art. 22 Obbligo di annuncio

Il contenuto del precedente articolo 21 viene ripreso senza variazioni e diventa l'articolo 22 capoverso 2.

L'articolo relativo all'obbligo di annuncio dei gestori nei confronti dell'autorità di vigilanza è integrato con il nuovo capoverso 1, il quale riporta i termini di annuncio attualmente applicati con la corrispondente nomenclatura.

Art. 23 Revisione

Il contenuto del precedente articolo 20 viene ripreso e diventa l'articolo 23. Viene stralciata la parte «tali lavori non richiedono tuttavia un'approvazione». I lavori di revisione devono essere annunciati tempestivamente all'autorità di vigilanza. L'autorità di vigilanza valuta quindi se le attività previste comportano lavori di revisione ai sensi dell'articolo 23 o se rappresentano una modifica dell'impianto di accumulazione ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 LImA e comportano perciò l'obbligo d'approvazione dei piani.

Art. 24 Influsso sulla sicurezza da parte di altre costruzioni e impianti

Vengono avviati sempre più progetti riguardanti impianti di accumulazione che possono influire sulla loro sicurezza. Esempi di progetti che l'UFE, in quanto autorità federale di vigilanza, ha già esaminato a questo proposito sono i seguenti:

- progetti di impianti fotovoltaici su impianti di accumulazione, segnatamente con moduli solari disposti sulla superficie del lato a valle, lungo il coronamento dell'opera di sbarramento o galleggianti sull'invaso;
- rinnovamenti di centrali idroelettriche con la costruzione di nuove canalizzazioni per acqua motrice (come condotte forzate) che, a seguito del drenaggio del sottosuolo, possono portare ad ampi assestamenti e quindi a una compromissione della sicurezza degli impianti di accumulazione.

Per procedere all'esame delle eventuali ripercussioni negative dell'edificazione o della modifica di una costruzione o di un impianto sulla sicurezza di un impianto di accumulazione esistente, l'autorità di vigilanza deve poter disporre della documentazione necessaria, che l'autorità d'approvazione dei piani deve fornirle quando viene sentita.

L'esame comprende gli stessi elementi previsti per un progetto di costruzione o modifica di un impianto di accumulazione conformemente all'articolo 6 LImA, come specificato nel nuovo capitolo 2 della presente revisione totale. Per analogia con l'articolo 6 capoverso 5 LImA, l'autorità di vigilanza comunica all'autorità d'approvazione dei piani le necessarie disposizioni complementari per la costruzione di progetti che incidono negativamente sulla sicurezza dell'impianto di accumulazione.

Sezione 4 Piano d'emergenza

Art. 25 Provvedimenti per i casi d'emergenza

Il capoverso 1 viene modificato come segue:

- il rimando al nuovo articolo 13 (ex art. 11) viene adeguato;
- la lettera a (mappe di inondazione) viene ampliata per comprendere ulteriori possibilità di cedimento che possono comportare la fuoriuscita di masse d'acqua da un impianto di accumulazione e causare danni (ai sensi dell'art. 1 LImA), sostituendo così la precedente formulazione «rottura improvvisa e totale» di un'opera di sbarramento. Anche secondo la prassi corrente, la rottura «improvvisa e totale» dell'opera di sbarramento non è l'unico fattore determinante per ciò che concerne le esigenze del piano d'emergenza, in particolare per le varie strategie per i

casi d'emergenza con le misure da definire, a maggior ragione per gli impianti con traverse mobili e le dighe in materiale sciolto. Le condizioni per il calcolo delle mappe di inondazione per le varie situazioni d'emergenza sono spiegate negli aiuti all'esecuzione dell'UFE («Direttiva dell'UFE sulla sicurezza degli impianti di accumulazione, Parte E: Piano d'emergenza» [stato 1.5.2015]). Oltre all'effettiva superficie inondabile (mappa di inondazione in senso stretto), i documenti del regolamento d'emergenza contengono anche informazioni sul tempo che intercorrerebbe prima dell'inondazione e sull'entità dell'inondazione (altezza d'energia) a seconda del sito;

- le precedenti lettere b, c e d, che disciplinavano singoli capitoli del regolamento d'emergenza (analisi dei pericoli, strategia per i casi d'emergenza, organizzazione per i casi d'emergenza), vengono abrogate. Secondo la prassi attuale, il contenuto dettagliato del regolamento d'emergenza deve essere spiegato negli aiuti all'esecuzione dell'UFE («Direttiva dell'UFE sulla sicurezza degli impianti di accumulazione, Parte E: Piano d'emergenza» [stato 1.5.2015]). Ciò è in linea anche con il trattamento dei contenuti degli altri due regolamenti (regolamento di sorveglianza e regolamento di manovra delle paratoie, art. 13) della presente revisione totale. Viene invece mantenuto il riferimento esplicito alle mappe di inondazione e al dossier d'intervento nelle lettere a e b (la precedente lett. e viene ripresa senza variazioni e diventa la lett. b) perché:
 - tali documenti vengono menzionati nel capoverso 2,
 - non vi è alcuna possibilità di deroga alla loro redazione ai sensi del precedente capoverso 2: anche nel caso di impianti di accumulazione che servono esclusivamente alla protezione contro i pericoli naturali o di quelli che non soddisfano il criterio dimensionale previsto dall'articolo 2 capoverso 1 LImA, secondo la prassi corrente il regolamento d'emergenza si riduce alla mappa di inondazione e a un dossier d'intervento adeguato.

Fornendo un'enumerazione non esaustiva, il capoverso 1 disciplina così il contenuto minimo dei regolamenti d'emergenza.

Il precedente capoverso 2 viene soppresso. Il nuovo capoverso 1 disciplina il contenuto minimo dei regolamenti d'emergenza nell'elenco non esaustivo di cui alle lettere a e b.

Il precedente capoverso 3 diventa il capoverso 2 e il relativo contenuto viene in ampia misura ripreso, adeguandolo tuttavia alla prassi corrente per quanto riguarda le procedure della Centrale nazionale d'allarme (CENAL), per le quali l'autorità di vigilanza non è tenuta a trasmettere alla CENAL una copia delle mappe di inondazione e dei dossier d'intervento.

Art. 26 Sistema d'allarme acqua

Il contenuto del precedente articolo 26 viene ripreso senza variazioni.

Art. 27 Piani di evacuazione per la popolazione

Il contenuto del precedente articolo 27 viene in ampia misura ripreso, con le precisazioni seguenti:

- il capoverso 1 specifica che i piani di evacuazione dei Cantoni interessati si basano sui documenti di cui all'articolo 25 (superficie inondabile, tempi di impatto e profondità dell'inondazione risp. livello d'energia);
- il capoverso 2 precisa che la popolazione deve poter consultare in qualsiasi momento i piani di evacuazione (norma previgente) e le superfici inondabili (novità) e che i Cantoni, ai sensi dell'articolo 12 capoverso 1 LImA (concernente la diffusione alla popolazione di istruzioni sul comportamento da adottare), provvedono a un'informazione efficace sui piani di evacuazione e sulle zone che potrebbero essere sommerse.

Art. 28 *Provvedimenti in caso di minaccia militare*

Il contenuto del precedente articolo 28 viene ripreso senza variazioni.

Capitolo 4: *Vigilanza*

Il precedente capitolo 3 diventa il capitolo 4.

Art. 29 *Autorità di vigilanza della Confederazione*

I compiti dell'UFE vengono integrati nel capoverso 2 lettera a con la vigilanza sulla sicurezza degli impianti di accumulazione situati su acque di confine (cfr. commenti all'art. 4).

Viene altresì precisato l'obbligo di garantire le competenze tecniche (cpv. 2 lett. e) in riferimento alla formazione e al perfezionamento dei professionisti incaricati dal gestore di sorvegliare i propri impianti (art. 18) e degli esperti (art. 19).

Il contenuto del precedente capoverso 3 viene ripreso senza variazioni; vengono adeguati soltanto i rimandi contenuti nelle lettere d ed f.

Art. 30 *Autorità di vigilanza dei Cantoni*

Il contenuto del precedente articolo 30 viene ripreso senza variazioni.

Art. 31 *Controlli dell'autorità di vigilanza*

Il contenuto del precedente articolo 23 viene ripreso senza variazioni e diventa l'articolo 31; viene adeguato solo il rimando contenuto nel capoverso 1.

Art. 32 *Misure dell'autorità di vigilanza*

Il contenuto del precedente articolo 24 viene ripreso senza variazioni e diventa l'articolo 32 capoverso 2.

Ai sensi dell'articolo 8 capoverso 5 LImA, per quanto la sicurezza tecnica dell'impianto di accumulazione lo esiga, l'autorità di vigilanza fissa oneri per l'esercizio ulteriore. La sicurezza tecnica di un impianto di accumulazione è messa in pericolo se non può essere fornita la verifica della sicurezza strutturale (cfr. commenti all'art. 5) o se i risultati della sorveglianza inducono a ritenere che l'esercizio non sia sicuro. Questi due casi sono ora precisati nel capoverso 1. In questo caso, i requisiti in materia di sicurezza strutturale e sorveglianza dell'impianto di accumulazione possono essere soddisfatti con misure costruttive o d'esercizio (oneri per la limitazione dell'esercizio).

Capitolo 5: *Disposizioni finali*

Il precedente capitolo 4 diventa il capitolo 5.

Art. 33 *Autorità incaricata della procedura penale amministrativa*

Il contenuto del precedente articolo 31 viene ripreso senza variazioni e diventa l'articolo 33.

Art. 34 *Abrogazione di un altro atto normativo*

Il contenuto del precedente articolo 32 viene ripreso senza variazioni e diventa l'articolo 34.

Art. 35 *Disposizioni transitorie*

Il precedente articolo 33 diventa l'articolo 35.

Il contenuto del precedente capoverso 1 viene ripreso senza variazioni.

I precedenti capoversi 2, 3, 4 e 5 vengono soppressi, in quanto rappresentano disposizioni transitorie della precedente revisione dell'OImA risalenti all'anno 2013.

Rapporto esplicativo concernente la
revisione totale dell'ordinanza
sugli impianti di accumulazione

Art. 36 *Entrata in vigore*
L'articolo 36 disciplina l'entrata in vigore.